



Novembre 2007 / NAH / BEV

Risultati della consultazione relativa all'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI)

1 Situazione iniziale

Il 23 marzo 2007 l'Assemblea federale ha licenziato la revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5). Il 12 luglio 2007 il termine di referendum è scaduto inutilizzato. Il testo di legge è pubblicato nel Foglio federale 2007 2099 (<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/2099.pdf>).

Si è pertanto reso necessario adeguare l'ordinanza alla nuova legge. Con decreto del Consiglio federale del 27 giugno 2007, il DFGP è stato autorizzato a svolgere presso i Cantoni una procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) e alle pertinenti spiegazioni. I Cantoni sono stati invitati ad esprimersi entro il 26 ottobre 2007.

Complessivamente sono pervenute 29 risposte.

Tutti i Cantoni hanno partecipato alla consultazione, anche se GL e OW hanno rinunciato a presentare osservazioni, mentre NW e TI hanno espresso la loro adesione generale all'avamprogetto.

È inoltre pervenuto un parere comune da parte della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali e della CSUC-LAV (Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV¹). Anche COROLA (Coordination romande des praticiens LAVI) e «l'Arbeitsgemeinschaft der Opferberatungsstellen der Region 2»² si sono espresse sull'avamprogetto.

L'avamprogetto consta di 13 articoli e disciplina, tra gli altri, i redditi determinanti, il calcolo dei contributi alle spese e degli indennizzi, e fissa un contributo forfettario che il Cantone di domicilio deve rimborsare a quello che ha fornito la consulenza. Stabilisce inoltre che l'aiuto alla formazione sarà portato avanti nella forma attuale.

La documentazione pertinente può essere consultata su Internet al seguente indirizzo: <http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/opferhilfegesetz.html>.

¹ Di seguito abbreviato con «CSUC».

² Di seguito abbreviato con «ARGE».

2 Valutazione complessiva

Soltanto pochi partecipanti hanno espresso una valutazione complessiva in merito all'avamprogetto di ordinanza. Al lo considera appropriato. GE e JU esprimono un consenso di principio. Pure NW e TI si sono dichiarati favorevoli.

Le disposizioni relative ai redditi determinanti hanno dato adito a numerose osservazioni particolareggiate. Le opinioni divergono sulla questione se occorra continuare a basarsi sulle soluzioni previste dalla LPC o prevedere deroghe (e se del caso quali).

Di principio il progetto di ordinanza è risultato ben accolto dai Cantoni.

3 Valutazione dei singoli articoli

Sezione 1: Redditi determinanti

Art. 1 Principio ed eccezioni

Osservazioni generali

Rapporto con le norme previste dalla LPC: secondo il diritto vigente, che si basa sulla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC, RS 831.30), il reddito da attività lucrativa è computato in ragione dei due terzi mentre i proventi da rendite lo sono interamente. Pur rinviando di principio alla LPC (cpv. 1), l'avamprogetto di ordinanza propone tuttavia di computare interamente il reddito da attività lucrativa, in deroga alla LPC. Inoltre in futuro andranno computate interamente, oltre ad eventuali rendite, anche le prestazioni complementari.

Nell'aiuto alle vittime anche la *sostanza* deve essere computata in misura diversa da quella prevista per le prestazioni complementari: occorre, da un lato, aumentare la franchigia e, dall'altro, computare in misura maggiore, ossia in ragione di 1/5, la sostanza che supera la franchigia (e non più come finora in ragione di 1/15).

8 Cantoni (AI, AR, GR, NE, SH, SZ, TG, VS) approvano l'articolo 1, che riscuote il consenso di complessivamente 12 Cantoni, se si includono i Cantoni che hanno espresso un'adesione generale all'avamprogetto o all'articolo 1 (NW, SG, TI, UR).

14 partecipanti (AG, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, VD, ZG, ZH, CSUC, COROLA, ARGE) respingono totalmente o in parte l'articolo 1. Due partecipanti non capiscono perché si debba derogare alla normativa vigente (VD, ARGE). FR sarebbe favorevole soltanto se la disposizione lasciasse al servizio incaricato di applicare il diritto un certo margine di manovra per considerare spese straordinarie (come p. es. costi sanitari). Numerosi partecipanti accolgono deroghe alla LPC, in particolare al fine di equiparare i differenti tipi di redditi e di computare maggiormente la sostanza, ma in misura diversa da quella proposta. Soltanto pochi partecipanti chiedono di mantenere il diritto vigente.

Computo dei redditi (cpv. 2 lett. a)

8 Cantoni (AG, AI, AR, JU, NE, SH, SZ, TG) si sono dichiarati favorevoli alla proposta di computare *interamente* il reddito da attività lucrativa.

8 partecipanti (AG, BE, BL, BS, LU, SH, ZH, CSUC) approvano il *principio di base* di trattare allo stesso modo i due tipi di reddito.

10 partecipanti (BE, BL, BS, GE, LU, ZH, ZG, CSUC, COROLA, ARGE) sono contrari a computare interamente il reddito da attività lucrativa. Essenzialmente propongono due alternative:

- 6 partecipanti vorrebbero continuare a computare il reddito da attività lucrativa *in ragione dei due terzi*, introducendo altre deroghe alla LPC. 2 partecipanti (BL, COROLA) propongono di computare i proventi da rendite soltanto in ragione dei due terzi. 4 partecipanti auspicano che nell'aiuto alle vittime tutti i redditi (p. es. anche gli assegni familiari, le prestazioni complementari, i contributi di mantenimento del diritto di famiglia) siano computati soltanto in ragione dei due terzi (BE, LU, ZH, CSUC).
- 4 partecipanti suggeriscono di *mantenere il diritto vigente*, ossia di computare il reddito da attività lucrativa in ragione dei due terzi e le rendite interamente (BS, GE, ZG e ARGE).

Computo della sostanza (cpv. 2 lett. b)

5 Cantoni (AI, AR, GR, SO, VS) appoggiano espressamente la proposta.

2 Cantoni (BL, BS) accolgono esplicitamente *l'idea di base* di considerare la sostanza in misura maggiore.

8 partecipanti (AG, BE, BL, BS, JU, LU, ZH, CSUC) respingono totalmente o in parte la proposta. Sono avanzate le proposte seguenti:

- 4 Cantoni propongono altre deroghe alla LPC. BL e BS suggeriscono di *computare* la sostanza netta *in ragione di 1/10 mantenendo invariata* la franchigia. AG e JU raccomandano di *aumentare in misura minore la franchigia* (del doppio: AG e JU; o del triplo: JU).
- 4 (5) partecipanti vorrebbero *mantenere il diritto vigente* (BE, LU, ZH, CSUC; anche AG sarebbe favorevole a tale soluzione), perché la proposta avanzata comporta disparità di trattamento ingiustificate nel caso di piccole e grandi sostanze. LU suggerisce pertanto di riesaminare la normativa.

Altre osservazioni in merito all'art. 1

GE (come FR) auspica un certo margine di manovra per il calcolo, in modo che si possa tenere conto di situazioni particolari.

Sono state presentate diverse osservazioni *redazionali*.

Nuova proposta: costo della vita di persone residenti all'estero

10 partecipanti (AR, BE, BL, BS, LU, SG, SO, UR, ZH, CSUC) propongono di prevedere nella nuova ordinanza, nel caso di aventi diritto residenti all'estero, l'adeguamento dell'importo giusta la LPC al costo della vita in loco.

Art. 2 Considerazione di terzi

Equiparazione delle diverse forme di coppia (cpv. 1 e 2)

Rapporto con le norme previste dalla LPC: l'avamprogetto di ordinanza completa il disciplinamento giusta la LPC prevedendo che all'avente diritto siano computati non soltanto i redditi del coniuge e del partner registrato, ma anche quelli del convivente.

15 partecipanti (AG, BE, BL, BS, GR, LU, NE, SH, SO, UR, VS, ZG, ZH, CSUC, COROLA) approvano tale principio.

La proposta è respinta, per motivi giuridici, da LU, secondo cui l'equiparazione delle coppie conviventi a quelle coniugate richiede una base legale. Nella nuova ordinanza occorre pertanto stralciare l'espressione «che convivono stabilmente» rimandando il progetto alla prossima revisione di legge.

Altre osservazioni: occorre precisare che non vi è un computo congiunto se il matrimonio o l'unione è sciolta (TG). Per quanto concerne la versione tedesca, è stato chiesto di sostituire «Berechnung» des Lebensbedarfs con «Bestimmung» (BE, ZH, CSUC).

Figli: computo dei redditi dei genitori (Abs. 3)

Rapporto con le norme previste dalla LPC: anche per quanto concerne questo punto si è leggermente derogato alle prescrizioni della LPC. In caso di minorenni e giovani adulti in formazione sono computati i redditi dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.

Osservazioni: è necessario chiarire la situazione dei figli che vivono nella *stessa economia domestica* nati da un matrimonio precedente o i cui genitori non sono coniugati, nonché quella dei giovani adulti in formazione che non vivono più con i genitori (GE).

Nuova proposta: deroghe al principio del computo congiunto

Per i motivi menzionati nelle spiegazioni si è rinunciato a prevedere una tale disposizione nell'avamprogetto.

19 partecipanti (AG, AI, BE, BL, BS, GE, LU, NE, SH a senso, SO, SZ a senso, UR, VD, VS, ZG, ZH, CSUC, COROLA, ARGE) auspicano un disciplinamento derogatorio; sono state avanzate numerose proposte per la definizione della fattispecie derogatoria e delle conseguenze giuridiche. Da un lato, occorre rinunciare a computare i redditi dell'autore in caso di vittime di violenza domestica. In tali casi, la vittima va trattata come una persona sola, poiché la dipendenza finanziaria ed emotiva cui è soggetta le impone spesso di restare con l'autore.

Dall'altro, è necessario proteggere i giovani che non vogliono comunicare ai loro genitori di essere stati vittima di un reato sessuale.

Sezione 2: Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi / art. 3

4 partecipanti (NE, SZ, VS; GE: con margine di manovra supplementare) approvano espressamente la modalità di calcolo.

Sezione 3: Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un disciplinamento intercantonale / art. 4

7 partecipanti (AR, GR, SH, VS, ZG, ZH, COROLA) accolgono la proposta, segnatamente le condizioni e l'importo fisso (GR).

L'importo proposto è respinto in quanto troppo basso (LU, COROLA) o troppo elevato se è fornita soltanto una consulenza (UR). Per una maggiore flessibilità, tale importo non andrebbe fissato nell'ordinanza, bensì dall'Ufficio federale (JU).

Per quanto concerne il rimborso, andrebbero operate *distinzioni* in base al tipo di prestazione fornita (GE, LU, UR, COROLA). L'importo forfettario non dovrebbe includere soltanto le spese di consulenza, bensì anche i costi delle prestazioni fornite; a tale proposito un conteggio relativo ai costi cagionati sarebbe assolutamente praticabile (LU). COROLA propone di utilizzare l'importo forfettario solo per la consulenza e le spese d'esercizio conteggiando l'aiuto immediato e i contributi alle spese per l'aiuto fornito da terzi a seconda dei costi effettivi.

La *consulenza* dovrebbe durare almeno un'ora (SZ) o dovrebbe basarsi sulla *definizione di caso* conformemente alla statistica relativa all'aiuto alle vittime di reati (ARGE).

Altre osservazioni: non è chiaro se occorra riferirsi al numero di casi o di persone (GE, ZH). Entrambi i partecipanti vorrebbero che ci si fondasse sui *casi secondo la statistica relativa all'aiuto alle vittime* allestita dall'Ufficio federale di statistica.

Non è chiaro cosa intendere per «*altro aiuto*» (ZH). Andrebbero rilevati soltanto le consulenze e i contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, ma non l'aiuto immediato da parte di terzi (ZH).

Lo *scambio di dati* tra i Cantoni interessati dovrebbe essere possibile; le spiegazioni non sono chiare a tale proposito (TG).

La fatturazione dovrebbe essere possibile anche nei *casi transfrontalieri* (GE).

La nuova ordinanza dovrebbe disciplinare anche le *procedure di fatturazione* (ARGE).

Si teme un *onere amministrativo supplementare* per i consultori (COROLA, come pure ZG).

Sezione 4: Indennizzo da parte del Cantone

Art. 5 Spese dell'avvocato

7 Cantoni (AI, BL, FR, SH, SO, SZ, TG) appoggiano espressamente tale precisazione. SH si chiede tuttavia se sia davvero necessaria, dato che il tenore dell'articolo 13 LAV è chiaro.

Altre osservazioni: si vorrebbe *escludere l'indennizzo per altre spese*, in particolare per spese di psicoterapia (NE, SO).

2 Cantoni (SZ, TG) approvano la rinuncia alle *tariffe*. Per le spese dell'avvocato si rimanda così alle normative cantonali in materia di onorari e alle rispettive procedure di indennizzo (TG). 2 Cantoni (BE, GE) auspicano per contro che la nuova ordinanza prescriva di indennizzare gli avvocati (BE: almeno; GE: al massimo) in base alle tariffe previste per il gratuito patrocinio.

FR propone di precisare che nell'ambito dell'aiuto immediato e dell'aiuto a più lungo termine le spese dell'avvocato sono assunte soltanto se il gratuito patrocinio non è possibile.

BE vorrebbe vietare al legale di esigere dalla vittima un onorario supplementare se le spese dell'avvocato sono finanziate mediante l'aiuto alle vittime.

NE teme che, per i consultori, occuparsi delle spese dell'avvocato sia complicato e comporti *un'elevata mole di lavoro*. Sarebbero appropriate tabelle per i casi più importanti.

Art. 6 Calcolo dell'indennizzo

1 partecipante (VS) approva espressamente la proposta.

Altre osservazioni: SH si chiede se abbia senso valutare differentemente la situazione economica nel caso di altro aiuto e di quello dell'indennizzo. GR auspica che venga chiarito nelle spiegazioni perché in questa sede – a differenza dell'articolo 3 – ci si basa soltanto sull'importo LPC.

Art. 7 Rimborso dell'acconto

VD vorrebbe precisare le *condizioni* per la concessione di un acconto.

LU e VD vedono possibilità di miglioramento redazionale.

Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione

Art. 8 Aiuto alla formazione

SH e VS appoggiano espressamente la presente disposizione.

Art. 9 Eventi straordinari

3 Cantoni (GR, NE, SH) hanno accolto espressamente il coordinamento a livello federale.

Il capoverso 2 è respinto da un partecipante (ARGE), che auspica la competenza del Consiglio federale invece che dell'Assemblea federale.

Altre osservazioni: per GR è poco chiaro se la Confederazione si occupa del coordinamento di propria iniziativa o soltanto su richiesta di un Cantone. VD ritiene necessario chiarire il concetto di «eventi straordinari»; occorre inoltre precisare che i Cantoni non devono fornire alcuna prestazione se le vittime sono state indennizzate dalla Confederazione e che l'autore è obbligato a rimborsare le prestazioni cantonali.

Art. 10 Valutazione

SZ chiede di precisare gli obblighi dei Cantoni conformemente al capoverso 2.

Art. 11 Cooperazione internazionale

Nessuna osservazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione del diritto previgente

Nessuna osservazione.

Art. 13 Entrata in vigore

Nessuna osservazione.

4 Altre proposte

È proposto di riprendere nella nuova ordinanza il *punto 3.5 delle raccomandazioni della CSUC-LAV*, secondo cui un consultorio può limitarsi a fornire informazioni in merito ad altre offerte d'aiuto appropriate se né il domicilio della vittima né il luogo del reato si trovano nel Cantone in cui ha luogo la consulenza (GE, COROLA, come SZ).

GR vorrebbe completare la nuova ordinanza con direttive per il calcolo della riparazione morale, rinunciando ad allestire un corrispondente promemoria.

VD deplora l'assenza di una disposizione che obblighi l'autore a rimborsare allo Stato le prestazioni fornite alla vittima o ai suoi congiunti a titolo di aiuto alle vittime.